REGOLAMENTO (CEE) N. 3332/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1987

relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categorie 15 B, 68 e 71) originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/86 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2072/84 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni in Francia di alcuni prodotti (categorie 15 B, 68 e 71) elencati in allegato, originari della Cina hanno superato i livelli di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2072/84 è stata notificata alla Cina, in data 23 ottobre 1987, una domanda di consultazioni; che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione ha chiesto alla Cina di limitare, per un periodo provvisorio di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica della domanda di consultazioni, le sue esportazioni in Francia dei prodotti della categoria 15 B a 48 000 pezzi, della categoria 68 a 45,5 t e della categoria 71 a 16,75 t; che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni dei prodotti di dette categorie debbono essere soggette provvisoriamente ad un limite quantitativo indentico a quello richiesto al paese fornitore;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 12, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2072/84;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Cina tra il 23 ottobre 1987 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Francia di prodotti originari della Cina delle categorie 15 B, 68 e 71, riportate in allegato, è soggetta a limiti quantitativi provvisori stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso la Francia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Cina verso la Francia sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 2072/84.

3. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 23 ottobre 1987 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 22 gennaio 1988.

[1] GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 383 del 31. 12. 1986, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1987)	Designazione delle merci	Paese terzo	Stati membri	Unità	Limite quantitativo dal 23 ottobre 1987 al 22 gennaio 1988
15 B	61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	F	1 000 pezzi	48
68	60.04 A I II a) b) c) III a) b) c) d)	60.04-02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : Sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés)	Cina	F	t	45,5
71	60.05 A II b) 1	60.05-06, 07, 08, 09	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : b) altri : 1. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : Indumenti esterni a maglia per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	F	t	16,75